

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ARCULEO - GRAMSCI**

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2025-2026

AGGIORNATO AI SENSI DEL

D.P.R. 134/2025

**APPROVATO DAL
CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**IN DATA
17/11/2025**

Premessa	3
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO	3
TITOLO I - FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	4
Capo I – Organi collegiali	4
Sezione I – Modalità di funzionamento ordinaria.....	4
Capo II – Funzionamento degli Organi Collegiali.....	5
TITOLO II - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO	6
Capo I – Regole di funzionamento dei plessi per ordine di scuola	6
Sezione I - Scuola dell'infanzia.....	6
Sezione II - Scuola primaria	8
Sezione III - Scuola secondaria di I grado.....	11
Capo II – Formazioni classi, assegnazioni docenti, passaggi di classe	14
Capo III – Regole di accesso ai locali scolastici e funzionamento degli uffici.....	14
Capo IV – Comunicazioni	15
Capo V – Utilizzo spazi, materiali, attrezzature	15
TITOLO III - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.....	16
Premessa	16
<i>Diritti degli studenti e delle studentesse.....</i>	16
<i>Doveri degli studenti e delle studentesse</i>	16
Capo I – Condotte vietate e sanzioni.....	17
Principi generali	17
Mancanze – Sanzioni – Procedure	18
Capo II – Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni	24
Capo III– Organo di garanzia	25
Capo IV – Patto educativo di corresponsabilità.....	27

Premessa

L'Istituto Comprensivo Statale "Arculeo – Gramsci", è nato il 1° settembre 2024, secondo quanto stabilito dal D.A. n. 1 del 4 gennaio 2024 della Regione Sicilia. Comprende:

- due plessi di scuola dell'infanzia (Centro Sociale, Donaudy)
- due plessi di scuola primaria (Arculeo, Cuscinà)
- due plessi di scuola secondaria di primo grado (La Loggia, Piazza).

3

Il presente Regolamento, in linea e coerenza con il PTOF d'Istituto, rappresenta lo strumento necessario per regolare ed organizzare lo svolgimento della vita scolastica, delle attività curricolari ed extracurricolari ad essa connesse e i rapporti che intercorrono tra le varie componenti del sistema-scuola.

Tutto il personale che opera nella scuola è tenuto ad osservarlo, rispettando e facendo rispettare le norme in esso contenute.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto l'art. 10, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 297/94;
Visti gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/99;
Vista la Legge n. 107/15
la Legge n. 150/24
Visto il D.P.R. 134/2025
Valutata la necessità di aggiornare il Regolamento d'Istituto

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO CON DELIBERA N. 81

DEL 17/11/2025

TITOLO I - FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Capo I – Organi collegiali

Sezione I – Modalità di funzionamento ordinaria

Art. 1 – Convocazione

1. L'iniziativa della convocazione del Consiglio di Istituto è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza.
2. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 2 – Validità sedute

1. La seduta diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
2. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 3 – Discussione ordine del giorno

1. Il Presidente individua tra i membri del Consiglio di Istituto il segretario della seduta.
2. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole della maggioranza.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza.

Art. 4 – Dichiarazione di voto

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto.
2. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.

Art. 5 – Votazioni

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone e si effettua mediante il sistema delle schede segrete.
3. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
5. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
6. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Art. 6 – Verbale delle sedute

1. I verbali delle sedute, numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico, sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrati e firmati dal segretario della seduta e dal Presidente dell'Organo.
2. Il verbale è a disposizione di ciascun membro, che può prenderne visione prima della seduta successiva.

Art. 7 – Surroga di membri cessati (solo per i membri eletti)

1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74.

Art. 8 – Decadenza (solo per i membri eletti)

1. I membri sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità.

Art. 9 – Dimissioni (solo per i membri eletti)

1. I componenti eletti possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto.
 2. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale, che prende atto delle dimissioni.
 3. In prima istanza, l'Organo può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive e irrevocabili.
- Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo, quindi, va computato nel numero dei componenti del Consiglio medesimo

Capo II – Funzionamento degli Organi Collegiali

Art. 10 – Norme di funzionamento del Consiglio di Istituto

1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
3. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio di Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio o, in seconda votazione, la maggioranza relativa.
4. Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art 1.
6. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è in forma orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.

Art. 11 – Partecipazione alle sedute di altre persone

1. Gli elettori delle componenti del Consiglio di Istituto (docenti, genitori e personale A.T.A.) sono ammessi senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio stesso, purché la capienza dei locali lo consenta e non venga ostacolato l'ordinato svolgimento delle sedute.
2. Il Presidente del Consiglio di Istituto può a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, disporre la non ammissione del pubblico alle riunioni. In ogni caso, per rispetto della riservatezza, non è ammesso il pubblico ogni qualvolta siano in discussione argomenti attinenti singole persone.
3. Il Consiglio di Istituto:
 - può invitare il Direttore SGA quando si devono discutere argomenti amministrativo-contabili;
 - può invitare rappresentanti del Collegio dei Docenti a partecipare a una o più sedute, quando ritiene opportuno conoscerne il parere;
 - può accettare la rappresentanza di un delegato designato da ogni Consiglio di Classe/Interclasse, con funzione referente, sulla base di una preventiva richiesta scritta;
 - può invitare alle sedute un rappresentante degli Enti Locali competenti ogni volta che siano all'o.d.g. argomenti che li coinvolgono;
 - ha la facoltà di fare intervenire alle riunioni, qualora ne ravvisi la necessità, esperti sulle materie da trattare.

Art. 12 – Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva

1. Il Consiglio di Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA e due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, in materia di contabilità (approvazione Piano Annuale e Conto Consuntivo), predisponendo il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri.

Art. 13 – Norme di funzionamento del Collegio Docenti

1. Il Collegio Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce convocato dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
2. Il Collegio Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
3. Delle commissioni nominate dal Collegio Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Art. 14 – Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione

1. Il Consiglio di Classe/ di Interclasse/ di Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo Piano annuale delle attività definito nel mese di settembre.
3. La natura dei consigli in tema di valutazione degli apprendimenti è di collegio perfetto.

Art. 15 – Norme di funzionamento del Comitato di Valutazione

1. La composizione e le competenze sono quelle descritte dall'art. 11, cc. 1 e 2, del D. Lgs. n. 297/1994 come sostituiti dall'art. 1, c. 129, della L.107/2015.
2. Il comitato è convocato dal Presidente:
 - per la valutazione dell'anno di prova dei docenti neo immessi in ruolo;
 - in caso di richieste di valutazione del servizio di cui all'art. 448 del D. Lgs. 297/94 e per l'esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 D. Lgs. 297/94.

TITOLO II - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Capo I – Regole di funzionamento dei plessi per ordine di scuola

Sezione I - Scuola dell'infanzia

Art. 16 – Orari

- La scuola dell'infanzia Centro sociale accoglie una sezione e funziona dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 8:00 alle ore 16:00 mentre la scuola dell'infanzia Donaudy, ospita otto sezioni e funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 13:15.
- L'ingresso e l'uscita sono flessibili: è consentito l'ingresso fino alle ore 9:00, la prima uscita dalle 12:45 alle 14:00 (Centro Sociale) e la seconda uscita a partire dalle ore 15.45 (Centro Sociale). Per il Centro Sociale nelle giornate in cui si effettua l'orario antimeridiano (8:00-13:00) l'uscita è prevista dalle 12:30 alle 13:00.
- Vengono deliberati annualmente dal Consiglio di Istituto adattamenti al calendario scolastico che non modificano le date di inizio e di fine delle attività, ma limitano, per il plesso Centro sociale nei primi giorni di settembre e negli ultimi di giugno, la frequenza alla sola fascia antimeridiana (8:00 alle 13:00).

Art. 17 – Ingresso alunni e alunne

- I bambini e le bambine devono essere accompagnati davanti l'edificio scolastico ed affidati al collaboratore scolastico che li accompagnerà dalle insegnanti che accolgono gli alunni nell'atrio della scuola o nelle rispettive sezioni in caso di arrivo dopo le ore 8.00 e comunque fino alle ore 9.00. Avvenuta la consegna dei bambini e delle bambine, i genitori sono tenuti a lasciare l'area scolastica per motivi di sicurezza e di servizio.

1. Gli alunni e le alunne sono accompagnati a scuola dai genitori o da altri maggiorenni, purché delegati e autorizzati.
2. I collaboratori hanno il compito di vigilare agli ingressi e assicurarsi dell'apertura e della successiva chiusura dei cancelli sia la mattina, che in tutto l'arco della giornata.

Art. 18 – Uscita alunni e alunne

1. I bambini e le bambine devono essere consegnati esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne nota all'insegnante e provvista di delega scritta e di documento di identità personale. La delega deve contenere i dati anagrafici del delegato e deve essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del delegante. La scuola riterrà valide solamente le deleghe presentate con l'apposito modulo.
2. Le deleghe sono valide per tutto il ciclo scolastico e si intendono riconfermate a meno di variazioni da comunicare tempestivamente ai docenti.
3. Al termine delle lezioni e dopo la consegna degli alunni da parte del collaboratore scolastico, i genitori devono lasciare l'area scolastica insieme ai bambini, per motivi di sicurezza e di servizio.

Art. 19 – Uscita anticipata alunni e alunne

1. L'ingresso dei genitori nei locali scolastici, durante l'orario delle attività didattiche, non è consentito se non per gravi ed eccezionali motivi.
2. Gli alunni e le alunne potranno uscire anticipatamente dai locali scolastici solo per casi di effettiva necessità e soltanto se ritirati da un genitore o da un'altra persona da lui incaricata con apposita delega, munita del documento di riconoscimento e fornito del modulo apposito disponibile sul sito dell'Istituto (allegato alla circolare n.1) nell'area famiglie o eventualmente da richiedere all'ufficio di segreteria. Il modulo, **firmato da entrambi i genitori**, deve essere consegnato ai docenti di sezione il primo giorno di scuola e successivamente all'ufficio di segreteria alunni.
3. Il modulo deve essere esibito ai collaboratori scolastici.
4. In nessun caso si consentirà l'uscita degli alunni e delle alunne non accompagnati.

Art. 20 – Ritardi alunni e alunne

1. E' ammesso l'ingresso fino alle ore 09.00.
2. L'accesso oltre le ore 9:00 è permesso solo in caso di assoluta necessità, dovuta a visite mediche o a motivi familiari.
3. Sono giustificati i genitori che daranno preventiva, motivata giustificazione del ritardo (visite, controlli, ecc.). È comunque opportuno per il plesso Centro sociale che i genitori, entro le 9:00 diano comunicazione relativamente all'intenzione di usufruire o meno del pasto. Al momento dell'arrivo a scuola devono affidare il bambino o la bambina al personale collaboratore scolastico che lo accompagnerà in sezione o nel gruppo di lavoro.

Art. 21 – Ritardi genitori o persone delegate

1. Nel caso di ritardo nel ritiro degli alunni al termine delle lezioni, il docente è tenuto ad attendere l'arrivo dei familiari, da contattarsi anche telefonicamente.
2. In caso di impossibilità da parte del docente di trattenersi oltre l'orario di servizio per gravi e comprovati motivi, il minore sarà affidato ad un collega o ad un collaboratore scolastico.
3. In caso di ritardo, i genitori, o le persone da essi delegate al ritiro, sono tenuti ad avvisare tempestivamente i docenti.
4. Se entro un'ora dal termine delle lezioni non ci saranno stati contatti con la famiglia, i docenti informeranno direttamente il Dirigente Scolastico che provvederà a fornire indicazioni e avvertire i Servizi sociali, o in loro assenza, le Forze dell'Ordine.

Art. 22 – Giustificazione assenze

1. Per giustificare le assenze i genitori utilizzeranno il registro argo alunni. Il certificato medico è necessario per assenze pari o superiori a dieci giorni.

Art. 23 – Sorveglianza alunni e alunne

1. Per nessun motivo gli alunni e le alunne dovranno essere lasciati senza sorveglianza né in classe, né in cortile, né in altro luogo assegnato per le attività didattiche. Qualora un docente dovesse essere costretto,

per qualsiasi motivo, ad allontanarsi dall'aula, dovrà affidare i propri alunni ad un altro insegnante o al personale ausiliario statale.

ALLEGATO n. 1 Direttiva sulla vigilanza (prot. n. 12006 del 10/09/2025) che fa parte integrante del presente Regolamento.

Art. 24 – Uso spazi comuni

1. Le caratteristiche specifiche della scuola dell'infanzia non richiedono un'attrezzatura permanente degli spazi destinati ad aule multimediali; pertanto, tali spazi non sono chiusi e custoditi.
2. Per eventuali danneggiamenti del materiale e/o degli arredi, i genitori degli alunni responsabili (scuola primaria e secondaria) saranno invitati a risarcire i danni.
3. La scuola non risponde dei beni, dei preziosi, degli oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi (furti, appropriazioni indebite, ecc.), mediante la vigilanza dei collaboratori scolastici e dei docenti.

Art. 25– Alunni e alunne non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica

1. Per gli alunni e le alunne non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica è previsto l'insegnamento della materia alternativa alla religione cattolica.

Art. 26 – Intervallo delle lezioni

1. Non è previsto un intervallo rigidamente definito.

Art. 27 – Organizzazione della mensa per il plesso Centro sociale

1. Il servizio mensa è fornito da una ditta esterna. I pasti vengono distribuiti dal personale addetto nell'aula dedicata alla refezione scolastica.

Art. 28 – Permanenza alunni/alunne durante colloqui, assemblee o riunioni varie

1. È vietata la permanenza nei locali della scuola degli alunni oltre l'orario di lezione e in caso di riunioni pomeridiane a cui partecipino i genitori/tutori.
2. Quando i minori sono stati formalmente consegnati ai genitori, quest'ultimi sono gli unici responsabili di eventuali incidenti occorsi al proprio figlio e/o procurati dal medesimo quando questi sia rientrato sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità (anche all'interno dell'edificio scolastico).

Art. 29 - Sciopero

1. In caso di sciopero del personale scolastico e/o dei servizi integrativi, il genitore, prima di lasciare a scuola il proprio figlio, dovrà assicurarsi personalmente della presenza del personale docente.

Sezione II - Scuola primaria

Art. 30 - Orari

1. Le scuole primarie dell'Istituto sono due: Arculeo e Cuscinà.
2. Le scuole primarie dell'Istituto funzionano in base a tempo normale.
 - **SCUOLA PRIMARIA (classi dalla prima alla terza)** dalle ore 8,00 alle ore 14,00 il lunedì e il martedì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal mercoledì al venerdì.
 - **SCUOLA PRIMARIA (classi quarte e quinte)** dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il venerdì.

Art. 31 – Ingresso alunni e alunne

1. Gli alunni e le alunne non possono essere lasciati incustoditi negli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico.
2. I cancelli verranno aperti alle ore 7:55 e i genitori sorvegliano i propri/e figli/e fino alla porta/cancello d'ingresso. Da questo punto in poi saranno i collaboratori scolastici e/o i docenti, in servizio alla prima ora, che controlleranno gli alunni e le alunne in modo che questi ultimi entrino nelle proprie classi in modo ordinato.
3. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni e delle alunne nell'edificio scolastico, all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico e i docenti che presteranno la dovuta vigilanza sugli alunni e sulle alunne. Gli

altri collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

4. I genitori degli alunni e delle alunne delle classi prime, limitatamente ad un primo periodo da concordare con gli insegnanti e non superiore a due settimane, avendo cura di tutelare tutte le eccezioni che verranno debitamente motivate, possono accompagnare i/le propri/e figli/e fino alle aule, ma al momento del suono della campanella (che segnala l'inizio delle lezioni) devono lasciare i locali scolastici.
5. Si rammenta che anche durante l'anno scolastico i genitori non potranno recarsi all'interno delle classi ma, dovranno sempre far riferimento ai collaboratori scolastici all'ingresso del plesso.
6. È assolutamente vietato, per ragioni di sicurezza e di responsabilità dell'amministrazione scolastica, entrare prima delle 7:55 o abbandonare il/la figlio/a nell'area di pertinenza della scuola.

Art. 32 – Uscita alunni e alunne

1. Ogni insegnante è tenuto ad accompagnare i propri alunni e le proprie alunne fino al cancello o portone principale dell'edificio della scuola.
2. Al suono della campanella dell'ultima ora gli alunni e le alunne escono dalle aule con il docente/i docenti, secondo l'ordine stabilito all'inizio dell'anno scolastico e comunicato con apposita circolare si raggruppano per classe, raggiungono ordinatamente e accompagnati l'uscita; durante il tragitto vanno evitate corse e spintoni.
3. Per agevolare l'uscita degli alunni e delle alunne, anche in caso di maltempo, i genitori si avvicineranno al cancello solo quando uscirà la classe interessata, lasciando libero il passaggio, per il plesso Arculeo, in caso di pioggia gli alunni del piano terra non usciranno dal cancello laterale ma aspetteranno i genitori davanti l'uscita di emergenza ubicata davanti il campetto esterno, i genitori saranno fatti entrare in modo ordinato da un collaboratore scolastico.
4. Gli alunni e le alunne devono essere consegnati esclusivamente ai genitori o a persona nota all'insegnante e provvista di delega scritta e di documento di identità personale. La delega deve contenere i dati anagrafici del delegato e deve essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato. I docenti verificheranno l'identità del genitore o del delegato tramite esibizione del documento di riconoscimento: solo nel caso in cui il genitore o il delegato sia già conosciuto in quanto tale dal docente, potrà essere evitato il controllo degli estremi identificativi.
5. Le deleghe sono valide solo per l'anno scolastico in corso. I genitori devono presentare alla scuola apposito modulo scritto e firmato da entrambi, con indicazione del nominativo delle persone da loro delegate (al massimo tre) unitamente a copia del documento di riconoscimento delle stesse; al momento del ritiro il delegato deve esibire un documento di riconoscimento ed il docente dovrà verificare la presenza della delega. In nessun caso l'alunno verrà consegnato a persone minorenni.
6. Al termine delle lezioni e dopo la consegna degli alunni e delle alunne, i genitori non possono sostare nell'area scolastica insieme ai bambini e alle bambine, per ovvi motivi di sicurezza e di servizio.

Art. 33 – Uscita anticipata alunni e alunne

1. L'ingresso dei genitori nei locali scolastici, durante l'orario delle attività didattiche, non è consentito se non per gravi ed eccezionali motivi. Nel caso di ritiro anticipato, i genitori devono sostare obbligatoriamente presso la postazione del collaboratore scolastico.
2. Gli alunni e le alunne potranno uscire dai locali scolastici solo per casi di effettiva necessità e soltanto se ritirati da un genitore o un'altra persona da lui incaricata con apposita delega, munita del documento di riconoscimento. Chi ritira deve compilare l'apposito registro affidato ai collaboratori scolastici all'ingresso di ogni plesso.
3. In nessun caso si consentirà l'uscita degli alunni e delle alunne non accompagnati. Eventuali deroghe devono essere concordate con il Dirigente Scolastico.
4. Nel caso di uscite programmate e reiterate per un certo periodo di tempo (non inferiore a quindici giorni) è necessario fare richiesta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico su apposito modulo disponibile sul sito dell'Istituto nell'area famiglie o eventualmente da richiedere ai collaboratori scolastici/insegnanti. Il Dirigente autorizza in caso di documentati e seri motivi.

Art. 34 – Ritardi alunni e alunne

1. Gli alunni e le alunne in lieve ritardo occasionale vengono accolti senza riserve. I genitori devono

accompagnarli dal collaboratore scolastico che provvederà a condurli nella propria aula. Per nessun motivo è concesso ai genitori di accompagnare direttamente il/la proprio/a figlio/a in classe. Qualora ci sia necessità di un breve colloquio con il docente in servizio, il collaboratore scolastico vigilerà sulla scolaresca sino al termine dello stesso.

2. Il terzo ingresso in ritardo, senza motivazione scritta, dovrà essere personalmente giustificato dal genitore.
3. In caso di ritardi reiterati, i docenti devono segnalare i nominativi alla segreteria che provvederà ad avvisare il Dirigente Scolastico.
4. Gli alunni e le alunne ritardatari saranno accolti dai collaboratori scolastici che si assicureranno che essi entrino nella classe di appartenenza.

Art. 35 – Ritardi genitori o persone delegate

1. Nel caso di ritardo nel ritiro degli alunni al termine delle lezioni, il docente è tenuto ad attendere l'arrivo dei familiari, da contattarsi anche telefonicamente.
2. In caso di impossibilità da parte del docente di trattenersi oltre l'orario di servizio per gravi e comprovati motivi, il minore sarà affidato ad un collega o ad un collaboratore scolastico se non impegnato nelle operazioni di pulizia.
3. In caso di ritardo, i genitori, o le persone da essi delegate al ritiro, sono tenuti ad avvisare tempestivamente i docenti.
5. Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno/a dalla scuola, trascorsi inutilmente i ragionevoli tempi di attesa e contattati senza risposta tutti i numeri telefonici forniti dalla famiglia, si rivolgeranno al Dirigente scolastico/fiduciario di plesso e questi ultimi, dopo aver dato disposizioni per la custodia del bambino, provvederà a fornire indicazioni e avvertire i Servizi sociali, o in loro assenza, le Forze dell'Ordine.

Art. 36 – Giustificazione assenze

1. Per giustificare le assenze i genitori/tutori, purché espressamente delegati devono utilizzare il portale Argo famiglia
2. Per le assenze superiori a dieci giorni deve essere presentato il certificato medico.

Art. 37 – Sorveglianza alunni e alunne

1. Per nessun motivo gli alunni dovranno essere lasciati senza sorveglianza né in classe, né in cortile. Qualora un docente dovesse essere costretto, per qualsiasi motivo, ad allontanarsi dall'aula, dovrà affidare i propri alunni e le proprie alunne ad un altro insegnante o al personale ausiliario.

Art. 38 – Uso spazi comuni

1. Le chiavi delle aule multimediali e delle aule didattiche vengono consegnate agli insegnanti al momento delle attività; gli stessi docenti provvedono alla chiusura dei locali usati e riconsegnano le chiavi al personale ausiliario.
2. L'uso dei locali è regolato tramite apposito calendario, posto sulla porta di ciascuna classe, in cui i singoli docenti possono prenotarsi.
3. Per eventuali danneggiamenti del materiale e/o degli arredi, i genitori degli alunni responsabili saranno invitati a risarcire i danni.
4. La scuola non risponde dei beni, dei preziosi, degli oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi (furti, appropriazioni indebite, ecc.), mediante la vigilanza dei collaboratori scolastici e dei docenti.

Art. 39 – Alunni ed alunne non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica

1. Per gli alunni e le alunne non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica è previsto l'insegnamento della materia alternativa all'IRC come indicato dalla normativa vigente (Legge 121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987). Il progetto didattico è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10/09/2025.

Art. 40 – Intervallo delle lezioni

1. L'intervallo delle lezioni dura di norma 15 minuti, nel rispetto degli orari e delle turnazioni fra le classi stabilite in ciascun plesso.
2. Durante l'intervallo i docenti di turno devono vigilare sul comportamento degli alunni e delle alunne in

maniera da evitare che si arrechino danni alle persone e/o alle cose.

3. Durante l'intervallo gli alunni potranno effettuare la ricreazione in classe o nel cortile sotto la costante sorveglianza degli insegnanti che devono vigilare sul comportamento degli alunni e delle alunne in maniera da evitare che si arrechino danni alle persone e/o alle cose.
4. Durante l'intervallo i collaboratori scolastici svolgono esclusivamente servizio di sorveglianza al piano e insieme al personale docente vigilano sul comportamento degli alunni e delle alunne. Non è possibile garantire la presenza nei cortili dei collaboratori scolastici

Art. 41 – Materiali didattici integrativi

1. Nel caso l'insegnante abbia adottato un libro di testo è fatto divieto assegnare agli studenti compiti, esercitazioni e letture che prevedano l'acquisto di ulteriori libri a carico dello studente.

Art 42 – Materiale lasciato a scuola

1. È fatto divieto assoluto l'accesso ai locali scolastici di genitori e alunni/alunne dopo l'orario delle lezioni per ritirare materiale didattico e/o personale lasciato inavvertitamente a scuola.
2. È possibile che l'insegnante in servizio l'ultima ora, su base volontaria, accompagni il/la bambino/a in classe per il ritiro del materiale e lo riconsegna subito dopo ai genitori entro non oltre 15 minuti dalla fine delle lezioni per non intralciare il lavoro di pulizia e ripristino dei locali da parte dei collaboratori scolastici.

Art.43 – Materiale fornito in comodato d'uso

1. I genitori e/o tutori sono personalmente responsabili del materiale fornito ai propri figli in comodato d'uso o prestito (libri della biblioteca, materiale della scuola, ...).
2. In caso di smarrimento e/o danneggiamento che non ne consenta l'utilizzo, i genitori e/o tutori sono tenuti a sostituirlo con un esemplare integro.

Art. 44 – Permanenza alunni durante colloqui, assemblee o riunioni varie

1. È fatto divieto assoluto di permanenza nei locali della scuola degli alunni e delle alunne oltre l'orario di lezione e in caso di riunioni pomeridiane a cui partecipino i genitori/tutori.
2. Quando i minori sono stati formalmente consegnati ai genitori, quest'ultimi sono gli unici responsabili di eventuali incidenti occorsi al proprio figlio e/o procurati dal medesimo quando questi sia rientrato sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità.

Art.45 – Sciopero

1. In caso di sciopero del personale scolastico e/o dei servizi integrativi, il genitore, prima di lasciare a scuola il/la proprio/a figlio/a, dovrà assicurarsi personalmente della presenza del personale docente.
2. In caso di mancanza di docenti per sciopero nelle ore di lezione successive alla prima, i genitori saranno contattati per prelevare anticipatamente i/le propri/e figli/e.

Sezione III - Scuola secondaria di I grado

Art.46 – Orari

1. Nell'Istituto è presente una scuola secondaria di I grado A. Gramsci che si distribuisce in due plessi: Plesso di via La Loggia e Plesso di via Piazza.
2. E' attiva un' articolazione del tempo scuola di 30 ore settimanali che prevede solo la frequenza antimeridiana dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 14:00.

Art. 47 – Ingresso alunni e alunne

1. Le attività didattiche hanno inizio alle ore 8:00 gli alunni e le alunne raggiungono le loro aule sotto la vigilanza i dei collaboratori scolastici.
2. Cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni tutti gli/le insegnanti in servizio alla prima ora, come stabilito contrattualmente, devono essere presenti in aula per svolgere il servizio di accoglienza.

Art. 48 – Uscita alunni e alunne

1. Tutti gli/le alunni/e, compresi quelli che usufruiscono del trasporto scolastico, al suono della prima campana di uscita (ore 14:00), su indicazione dei docenti dell'ultima ora possono iniziare la preparazione all'uscita.

2. I docenti accompagneranno tutti gli alunni e le alunne all'uscita e usciranno al suono della Prima o della seconda campana (come affisso nei locali delle parti comuni dei plessi) seguendo i ragazzi e le ragazze fino al portone.
3. I genitori che vogliano consentire l'uscita autonoma ai/lle propri/e figli/e devono compilare apposito modulo all'atto dell'iscrizione o anche successivamente e va rinnovato ogni anno.
4. Non si consentirà l'uscita autonoma in assenza della compilazione del modulo e i genitori dovranno provvedere personalmente o tramite persona incaricata munita di apposita delega, al ritiro dei propri figli e delle proprie figlie.

Art. 49 – Uscita anticipata alunni e alunne

1. L'ingresso dei genitori nei locali scolastici, durante l'orario delle attività didattiche, non è consentito se non per gravi ed eccezionali motivi.
2. Gli alunni e le alunne potranno uscire dai locali scolastici prima del termine delle lezioni solo per casi di effettiva necessità e soltanto se ritirati da un genitore o un'altra persona da lui incaricata con apposita delega presentata ad inizio di anno scolastico dai genitori, munita del documento di riconoscimento. Chi ritira deve compilare l'apposito modulo presso il desk di accettazione dei collaboratori scolastici.
3. Il modulo deve essere esibito ai collaboratori scolastici.
4. In nessun caso si consentirà l'uscita degli alunni non accompagnati. Eventuali deroghe devono essere concordate con il Dirigente Scolastico.

Art. 50 – Ritardi alunni e alunne

1. I docenti ammettono gli alunni e le alunne in ritardo entro i 10 minuti senza riserve, annotando sul registro elettronico il ritardo, ma senza richiedere la giustificazione.
2. In caso di ritardo superiore ai 10 minuti (entro le ore 08.30), gli alunni e le alunne possono:
 - entrare, se accompagnati direttamente dai genitori, familiari e/o di persone autorizzate;
 - entrare senza nessun accompagnatore ma, in questo caso, i genitori dovranno giustificare il ritardo su Argo.
3. In caso di ritardo oltre le ore 8.30 gli alunni, dovranno essere accompagnati dai genitori, per la compilazione del modulo relativo al ritardo; in questo caso gli alunni saranno ammessi in classe a seconda ora.
4. Qualora un alunno si presentasse a scuola oltre le ore 08.30, non accompagnato dai genitori, il collaboratore scolastico in servizio chiamerà la famiglia per informarla; l'ammissione in classe potrà avvenire soltanto a seguito della presenza a scuola di uno dei genitori.
5. I genitori saranno avvisati di eventuali inosservanze dell'orario scolastico tramite registro elettronico.
6. Gli alunni e le alunne in ritardo giustificato rispetto all'orario sono ammessi in classe dal docente in quel momento presente.

Art. 51 – Presenza a scuola

1. La presenza degli alunni e delle alunne a scuola è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre eventuali attività curriculari (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate, ecc.) che vengano svolte nel contesto dei lavori scolastici.
2. In caso di mancata partecipazione di un/a alunno/a a tali attività (es. alle visite guidate curriculari) è comunque richiesta la presenza a scuola o la giustificazione dell'assenza da parte del genitore.
3. Anche per le attività di ampliamento dell'offerta formativa o di recupero e potenziamento che vengano svolte in orario extrascolastico, in caso di assenza, è richiesta la giustificazione che va registrata e controllata dal docente che svolge l'attività.

Art. 52 – Giustificazione assenze

L'alunno/a che rientra da un'assenza dovrà presentare la giustificazione del genitore tramite registro elettronico. I docenti della prima ora sono permanentemente delegati a giustificare le assenze e a farne le relative annotazioni sul registro elettronico.

Per le assenze superiori a dieci giorni deve essere presentato il certificato medico.

Art. 53 – Sorveglianza alunni e alunne

1. E' previsto un intervallo della durata di 15 minuti dalle ore 10:45 alle ore 11:00.
2. Durante il cambio delle ore di lezione e durante gli intervalli, gli alunni e le alunne sono sempre sotto la diretta sorveglianza dei docenti in servizio nelle classi e devono restare all'interno delle aule. Se il docente è costretto ad allontanarsi dalla classe, gli alunni e le alunne dovranno essere affidati ad un altro insegnante o al collaboratore scolastico.
3. L'avvicendamento dei docenti nelle classi deve avvenire con la massima sollecitudine. A tale scopo ogni docente ha cura di terminare la propria lezione al suono della campanella evitando di intrattenere colloqui con i colleghi durante il cambio. A tale scopo ogni anno viene redatto un **Piano di vigilanza** atto a far sì che anche i cambi classe, che prevedono cambio di plesso per i docenti, non comportino in alcun modo la mancata sorveglianza degli alunni.
4. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni e sulle alunne durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni e sulle alunne da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni e sulle alunne (vedi Piano di vigilanza)..
5. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni e sulle alunne, coloro che non hanno avuto lezione nell'ora precedente, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca; parimenti il docente che nell'ora successiva è libero dovrà attendere il collega nella classe (vedi Piano di vigilanza).
6. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
7. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al responsabile di plesso e/o all'Ufficio di Vicepresidenza.
8. Per gli spostamenti all'interno della scuola, dalle aule alla palestra e/o ai laboratori, le classi dovranno essere accompagnate dal docente in servizio e non arrecare disturbo alle lezioni in corso nelle altre classi. Nel caso lo spostamento degli alunni avvenga da un plesso all'altro il docente sarà accompagnato da un collaboratore scolastico. Questi spostamenti tra i plessi sono autorizzati dai genitori all'atto dell'iscrizione.

Art.54 – Sciopero

1. In caso di sciopero del personale scolastico e/o dei servizi integrativi, il genitore, prima di lasciare a scuola il/la proprio/a figlio/a, dovrà assicurarsi personalmente della presenza del personale docente.
2. In caso di mancanza di docenti per sciopero nelle ore di lezione successive alla prima, i genitori saranno contattati per prelevare anticipatamente i/le propri/e figli/e.

Art. 55– Uso spazi comuni

1. La scuola non risponde dei beni, dei preziosi, degli oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi (furti, appropriazioni indebite ecc.), mediante la vigilanza dei collaboratori scolastici e dei docenti.

Art. 56– Alunni e alunne non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica

1. Gli alunni e le alunne che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che hanno optato per l'uscita anticipata o l'entrata posticipata, non possono sostare in tali orari nei locali della scuola.
2. Per gli alunni che hanno optato per l'insegnamento di Materia Alternativa verrà predisposta idonea attività con docente nominato.

Capo II – Formazioni classi, assegnazioni docenti, passaggi di classe

Art. 57– Criteri di accettazione delle domande di iscrizione

1. I criteri di accettazione delle domande di iscrizione vengono rivisti annualmente da parte del Consiglio di Istituto. Pertanto, si rimanda ad apposita delibera pubblicata sul sito della scuola.

Art. 58 – Formazione delle classi e assegnazioni dei docenti ad essi

1. Per i criteri di formazione delle classi e di assegnazione ad essi dei docenti si rimanda alle apposite delibere del Consiglio di Istituto pubblicate sul sito della scuola.

Art. 59 – Passaggio da una classe all'altra all'interno dello stesso plesso

1. La scelta del tempo-scuola (tempo normale o pieno per la scuola dell'infanzia) per gli alunni viene effettuata dalle famiglie all'atto dell'iscrizione.
2. Tale scelta è vincolante per tutto il periodo di permanenza nella stessa scuola.
3. La richiesta di cambiamento di plesso ad avvio o in corso d'anno e durante l'intero ciclo, verificate la disponibilità dei posti e la situazione delle classi di nuovo inserimento, può essere accettata, previo rilascio di autorizzazione del Dirigente Scolastico, solo per i seguenti motivi:
 - a) cambio di residenza;
 - b) gravi e comprovati motivi da sottoporre al medesimo

Capo III – Regole di accesso ai locali scolastici e funzionamento degli uffici

Art. 60– Accesso a scuola da parte dei genitori

1. I genitori possono accedere ai locali della scuola durante le lezioni solo per seri motivi e con autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato; in tal caso saranno accompagnati dal personale della scuola stessa (docenti e/o collaboratori scolastici).
2. In assenza di una situazione di emergenza, gli ingressi devono essere concordati in anticipo e tempestivamente.
3. In caso di attività organizzate dalla scuola, che prevedono la partecipazione dei genitori, gli ingressi saranno regolati e contingentati nel rispetto delle norme sulla sicurezza e di volta in volta comunicate agli stessi.

Art. 61 – Accesso a scuola da parte di estranei

1. Qualora i docenti ritengano utile accogliere in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto delle attività didattiche chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare negli edifici scolastici dove si svolgono le attività didattiche.
3. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.
4. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni, previa identificazione degli stessi.
5. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento.

Art. 62 – Funzionamento degli uffici di segreteria

1. Gli uffici di segreteria sono ubicati presso la scuola primaria E. Arculeo di via v. Schifani n. 3.
2. I giorni e le fasce orarie di ricevimento telefonico e al pubblico sono rese note sul sito web dell'Istituto.

Capo IV – Comunicazioni

Nell'ambito dei rapporti scuola-famiglia, si ritiene opportuno ricordare che la responsabilità educativa dei genitori degli alunni e delle alunne si configura come diritto/dovere sia dei padri che delle madri, a prescindere dalla loro condizione di stato civile.

Ciò si conforma ai contenuti della nostra Carta Costituzionale, dove all'art.30 si dice espressamente "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio" e a quanto indicato dall'art.155 del Codice Civile nel concetto di "bigenitorialità", ovvero il diritto dei figli a continuare ad avere rapporti allo stesso modo con il padre e con la madre anche dopo la loro separazione, sulla base del principio secondo cui il ruolo di genitore sussiste per tutta la vita nonostante il venire meno del vincolo matrimoniale.

Art. 63 – Rapporti scuola-famiglia

- Nell'ambito di un percorso educativo di crescita e formazione, la scuola invita i genitori a collaborare con essa attraverso il pieno rispetto di quanto contenuto nel Patto Educativo di Corresponsabilità, sottoscritto all'inizio dell'anno scolastico.
- 2. Le comunicazioni saranno inserite nella bacheca del registro elettronico.
- 3. La scuola mantiene rapporti con le famiglie attraverso incontri collegiali ed individuali.
- 4. Per ciascun ordine di scuola è prevista la possibilità da parte dei genitori di riunirsi in assemblee di classe, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- 5. L'informazione collegiale alle famiglie avviene di norma due volte l'anno in orario pomeridiano (fine novembre/primi di dicembre e fine marzo/primi di aprile), mentre nei mesi di febbraio e di giugno avviene l'informazione periodica alle famiglie sull'andamento didattico. Le modalità organizzative sono definite dagli OO.CC. d'istituto.

Art. 64 – Comunicazioni istituzionali

1. Le comunicazioni ufficiali rivolte a tutti gli utenti o ad una parte di essi che non contengono dati personali o informazioni che consentano l'identificazione di studenti o personale scolastico saranno pubblicate sul sito istituzionale della scuola.

Art. 65 – Appuntamenti con Dirigente o DSGA

1. Il Dirigente scolastico e il Direttore SGA ricevono su appuntamento.
2. Per fissare un appuntamento occorre contattare telefonicamente l'ufficio didattica.
3. Per contatti diretti con il dirigente scolastico, scrivere una e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

Capo V – Utilizzo spazi, materiali, attrezzature

Art. 66 – Sussidi didattici, materiali, attrezzature

1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
2. Ciascun plesso è fornito di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale. Tutti gli utilizzatori sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.
3. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fotocopiatrice, stampanti), oltre al primario uso didattico ed amministrativo possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. È escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
4. L'uso della fotocopiatrice, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato.
5. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno due giorni il materiale da riprodurre.
6. L'uso della fotocopiatrice è garantito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.

Art.67 – Uso del telefono

1. I docenti non devono utilizzare il proprio telefono cellulare durante le attività didattiche a fini personali.
2. Il personale scolastico e gli studenti, per il tramite dei collaboratori, possono usare il telefono della scuola

solo per motivi di servizio.

Art.68 - Uso degli spazi comuni (laboratori, atelier, aule speciali)

1. L'orario di utilizzo dei laboratori sarà affisso dai responsabili in uno spazio ben visibile.
2. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli alunni, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
3. I laboratori devono essere lasciati in ordine.

TITOLO III - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

16

Premessa

Il presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*Statuto delle studentesse e degli studenti*) così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, dal D.P.R. 134/2025, dalla **Legge 150 del 1^a Ottobre 2024**, intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché le sanzioni, gli organi competenti ad erogare queste ultime e il relativo procedimento.

La scuola è luogo di formazione ed educazione nel quale docenti, non docenti e genitori devono cooperare per promuovere le migliori condizioni per l'apprendimento e rimuovere le cause dell'inadeguato o scorretto comportamento degli alunni e delle alunne. Anche i provvedimenti disciplinari devono pertanto avere finalità educativa e tendere a rinforzare la responsabilità degli alunni e delle alunne e ripristinare la correttezza dei rapporti.

Diritti degli studenti e delle studentesse

L'Istituto garantisce agli studenti e alle studentesse i seguenti diritti:

1. l'attuazione dell'offerta formativa esplicitata nel P.T.O.F.;
2. la tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il personale;
3. un'adequata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
4. la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di loro competenza;
5. una valutazione trasparente e tempestiva;
6. iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio;
7. il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono.

Doveri degli studenti e delle studentesse

Gli studenti e le studentesse sono tenuti a:

1. presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario;
2. essere educati e rispettosi delle regole scolastiche, senza assumere comportamenti arroganti e prepotenti;
3. rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze/ritardi e per la riconsegna dei riscontri;
4. svolgere i compiti, orali e scritti, assegnati ed impegnarsi nello studio;
5. prestare l'attenzione necessaria e richiesta dall'attività didattica programmata;
6. avere nei confronti di tutte le persone con cui interagiscono e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
7. avere cura della propria persona, dell'igiene personale e dell'abbigliamento nel rispetto della convivenza civile;
8. non compiere atti che offendano la morale e la civile convivenza e turbino la vita della comunità scolastica;
9. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti degli ambiti in cui si vengono

- a trovare;
10. utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto o altrui;
 11. condividere, con le altre componenti dell'Istituto, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della comunità.

Capo I – Condotte vietate e sanzioni

Principi generali

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma incide sulla valutazione del comportamento.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e devono servire come momento di crescita.
5. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un Organo Collegiale. Nel caso di una sospensione che preveda l'allontanamento dalle lezioni, l'alunno/a sarà tenuto a svolgere attività assegnate e valutate dai docenti, e a informarsi dei compiti dati in quella mattinata. Allo/a studente/ssa potrà essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.
6. I doveri degli studenti e delle studentesse sono stati suddivisi per macro-aree e per ogni area sono stati identificati le tipologie di mancanze e le relative sanzioni disciplinari.
7. Si precisa che, in relazione ad ogni tipo di mancanza, la scuola promuoverà interventi mirati alla riflessione sulla natura della mancanza e sulle sue conseguenze.

Si precisa, comunque, che in presenza di comportamenti non adeguati ai doveri già descritti e non menzionati nelle singole aree, l'Organo Collegiale predisposto può valutare la gravità della mancanza e procedere alla relativa sanzione.

Legge 150/2024

Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi».

DPR 134/2025 – aggiornamento dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, D.P.R. n. 249/98 (primo e secondo grado).

Le modifiche introdotte rispondono alla necessità di affrontare i crescenti fenomeni di violenza fisica e psicologica, bullismo e aggressività che coinvolgono alunni/e e personale scolastico. La matrice del nuovo provvedimento si colloca nella **L. n. 150/2024, il cui art. 1, c. 4**, ha delegato il Governo a provvedere “alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti” tramite uno o più Regolamenti.

I fini dichiarati sono quelli di:

- ripristinare la cultura del rispetto
- affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado
- rimettere al centro il principio della responsabilità
- restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti.

Principali novità:

- viene introdotta la distinzione fra «allontanamento dalle lezioni» e «allontanamento dalla comunità scolastica»: il primo, fino a 15 giorni, è di competenza del consiglio di classe, il secondo, superiore ai 15 giorni, rimane di competenza del consiglio d'istituto.

- la sanzione dell'«allontanamento dalle lezioni» può essere comminata dal consiglio di classe su due step: fino a 2 giorni e da 3 a 15 giorni. Nel primo caso, le attività di recupero educativo sono gestite direttamente dalla scuola tramite docenti incaricati di realizzare attività di «approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare»; nel secondo caso, tali attività si svolgono presso «le strutture ospitanti, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni».

- viene implementata l'elaborazione del **Patto educativo di corresponsabilità** (art. 5-bis, c. 1-ter), con l'impegno esplicito alla collaborazione per favorire l'emersione di episodi di bullismo, cyberbullismo, abuso di alcool e sostanze, e altre forme di dipendenza (anche dai messaggi della rete internet).

Le quattro fasi del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si compone di quattro fasi:

1. Fase dell'iniziativa

Si apre a cura del dirigente scolastico allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di istituto come passibili di sanzioni disciplinari. Questa fase viene attivata con la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare alla famiglia.

Tale comunicazione si sostanzia della contestazione degli addebiti risultanti al momento, indicandone le circostanze di tempo, luogo e azione. Allo studente incolpato vanno indicate le modalità dell'audizione a difesa in sede di consiglio di classe o, preliminarmente, nelle sedi ritenute opportune.

L'atto si conclude individuando il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso: può essere il coordinatore del consiglio di classe oppure il docente presente alla commissione dell'illecito. Se non è indicato, è il dirigente scolastico stesso.

2. Fase istruttoria

Il dirigente scolastico / il responsabile dell'istruttoria raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili (di cui redige verbale) e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola.

A questo punto, il dirigente scolastico convoca il consiglio di classe completo di tutte le sue componenti: la convocazione va notificata agli esercenti la potestà genitoriale dello/a studente/ssa indiziato/a di responsabilità.

Il verbale della seduta documenta le posizioni espresse in fase di dibattimento; ad esso va allegata la documentazione raccolta in fase di istruttoria. Si tenga presente che il consiglio di classe può irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni (nei due step sopra illustrati).

Ai sensi dello Statuto (art. 4), le sanzioni:

- sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
- influiscono sul voto di comportamento e non sulla valutazione degli apprendimenti;
- tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano;
- riconoscono la libera espressione di opinioni purché correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Deliberando la sanzione, il consiglio di classe propone altresì, sulla base delle opportunità offerte dal PTOF, le modalità di svolgimento delle attività sostitutive delle lezioni.

Per la legittimità del provvedimento assunto, è essenziale fornirne adeguata motivazione, tramite la quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (L. n. 241/1990, art. 3) al fine di evitare vizi (quali l'eccesso di potere o la violazione di legge) che possono comportarne l'annullamento.

Qualora il consiglio di classe, sulla base del Regolamento d'istituto e della gravità di fatti accertati, ravvisi che la sanzione prevista sia superiore ai 15 giorni di allontanamento, delibera la remissione del procedimento e dei relativi atti alla competenza del consiglio d'istituto.

3. Fase decisoria

In base alle risultanze del verbale dell'organo collegiale competente, il dirigente scolastico formalizza l'atto conclusivo, che può essere di archiviazione del procedimento o di irrogazione della sanzione. Il provvedimento deve contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione della sanzione o alla sua archiviazione, esplicitando l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto.

Il provvedimento indica, sulla base delle opportunità offerte dal PTOF, le modalità di svolgimento delle attività sostitutive delle lezioni: struttura ospitante, luogo, tempi e condizioni di frequenza, contenuti e obiettivi, docente referente interno all'istituzione scolastica.

Si conclude indicando il termine (quindici giorni dalla comunicazione) e l'organo (Organo di garanzia interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

4. Fase integrativa dell'efficacia.

Prevede che il provvedimento sia notificato per iscritto, con la massima sollecitudine agli esercenti la potestà genitoriale. La sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, può essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Viene ribadito che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Gli OO.CC. individueranno le attività di cittadinanza attiva e solidale da assegnare agli studenti destinatari di provvedimenti disciplinari di allontanamento; tali attività saranno parte integrante del P.T.O.F. .

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI ALLONTANAMENTO.

Mancanze – Sanzioni – Procedure

AREA 1 – FREQUENZA: Ritardi, assenze, raccordo scuola-famiglia

TIPO DI MANCANZE	SANZIONI e PROCEDURE
1. Ritardi sistematici alla prima ora di lezione. 2. Assenze saltuarie e ripetute. 3. Assenze non giustificate nei tempi e nei modi previsti. 4. Mancanza di firme dei genitori sul diario. 5. Contraffazione firma delle comunicazioni scuola-famiglia (voti, note, uscite...).	L'ammonizione seguirà un iter graduale. <u>Per i punti 1 - 3 - 4</u> si prenderanno i seguenti provvedimenti: 1. richiamo verbale in classe da parte dell'insegnante coinvolto; 2. nota sul registro elettronico (insegnante coinvolto) e sul diario dello studente; 3. comunicazione ai genitori attraverso le vie brevi: - telefonata alla famiglia (insegnante coinvolto o coordinatore); - lettera alla famiglia con convocazione e colloquio con la famiglia (coordinatore) <u>Per il punto 2</u> In base all'art.12 c.4 della L.159/2023 "Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi". (vedi la sez. Deroghe <u>Per il punto 5</u> si prenderanno i seguenti provvedimenti: 1. nota sul registro di classe (insegnante coinvolto) e/o sul diario dello studente; 2. telefonata alla famiglia da parte del coordinatore o del docente coinvolto; 3. convocazione della famiglia da parte del coordinatore o del docente coinvolto e in caso di necessità.
	Ciascuna mancanza inciderà sulla valutazione del comportamento.

¹DEROGHE AL SUPERAMENTO DEL NUMERO DI ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico di classe e sul Registro elettronico del docente e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenze effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi rapportato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste.

Assenza dovuta a sanzione disciplinare L'assenza/e dello studente dalle lezioni, dovuta/e a sanzione

disciplinare con e senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.

1. **Partecipazione degli alunni ad attività e progetti previsti dal PTOF** Tutte le attività in orario scolastico (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti, attività di Orientamento, ecc.) devono essere considerate come ore effettive di lezione quindi di presenza; i nominativi degli alunni impegnati in tali attività vanno annotati nel registro elettronico (attività fuoriclasse) a cura del docente di riferimento.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica. Tale documentazione deve essere fornita al Coordinatore della classe e inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy. È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa. Infatti l'alunno deve mostrare di aver raggiunto un livello di competenze e un grado di maturazione personale tali da non creare difficoltà al proseguimento degli studi.

AREA 2 – IMPEGNO: Materiale, studio, compiti

TIPO DI MANCANZE	SANZIONI e PROCEDURE
1. Non porta il materiale necessario. 2. Non svolge i compiti assegnati. 3. Non si impegna nello studio. 4. Non rispetta le consegne degli insegnanti. 5. Non presta l'attenzione necessaria durante l'attività didattica. 6. Interrompe le lezioni con interventi inopportuni. 7. Porta materiale estraneo all'attività didattica (figurine, carte gioco, giornali, materiale potenzialmente pericoloso...). 8. Si comporta scorrettamente durante le prove di verifica (suggerisce ai compagni, utilizza foglietti, copia dai compagni...).	<u>Per i punti 1-2-3-4-5-6</u> l'ammonizione seguirà il seguente iter graduale: 1. richiamo verbale in classe da parte dell'insegnante coinvolto; 2. eventuali compiti aggiuntivi; 3. dopo ripetute mancanze annotazione sul registro di classe (insegnante coinvolto) e/o sul diario dello studente; 4. comunicazione ai genitori attraverso le vie brevi: - telefonata alla famiglia (insegnante coinvolto o coordinatore); - lettera alla famiglia con convocazione e colloquio con la famiglia (coordinatore). <u>Per il punto 7</u> si prenderanno i seguenti provvedimenti: 1. nota sul registro di classe e/o sul diario dello studente; 2. immediato sequestro del materiale e restituzione al termine della lezione con avviso alla famiglia fatta eccezione per il materiale potenzialmente pericoloso; 3. per materiale potenzialmente pericoloso e/o sconsigliato immediato ritiro e restituzione ai genitori mediante colloquio con coordinatore di classe e/o docente coinvolto. - Per materiale particolarmente pericoloso e/o atto ad arrecare ferite o danni, allontanamento dalle lezioni/comunità scolastica, a seconda della gravità: a) fino ad un massimo di due giorni con lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare da svolgersi all'interno dell'istituzione scolastica b) nel caso di reiterazioni delle predette condotte si procederà con la sanzione dell'allontanamento dello studente dalle lezioni da tre a cinque giorni con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola. c) nei casi gravi e reiterati, si procederà con la sanzione dell'allontanamento dello studente dalle lezioni da sei fino ad un massimo di 15 giorni con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola. d) <u>Per il punto 8</u> si prenderanno i seguenti provvedimenti: 1. nota sul registro di classe e/o sul diario dello studente; 2. ritiro dell'elaborato con valutazione negativa.
	Ciascuna mancanza inciderà sulla valutazione del comportamento.

AREA 3 - RISPETTO DELL'AMBIENTE/ STRUTTURE/ COSE delle persone e della scuola, laboratori, strumenti, sussidi

TIPO DI MANCANZE	SANZIONI e PROCEDURE
1. Sporca con cartacce e/o altro la classe, i laboratori, l'atrio. 2. Imbratta con scritte banchi, muri, bagni... 3. Danneggia materiali altrui. 4. Danneggia gli arredi scolastici (banchi, sedie...). 5. Danneggia materiali e strumenti didattici (cartine, libri, computer, strumenti musicali...). 6. Danneggia la rubinetteria del bagno e i servizi igienici.	<u>Per i punti 1 - 2</u> si prenderanno i seguenti provvedimenti: nota sul registro di classe (insegnante coinvolto) e/o sul diario dello studente; pulizia, ove possibile, dell'ambiente sporcato da parte del singolo o della classe; <u>Per i punti 3 - 4 - 5 - 6</u> si prenderanno i seguenti provvedimenti: nota sul registro di classe e contestuale comunicazione ai genitori sul diario dello studente, a seconda della gravità del danneggiamento: telefonata alla famiglia da parte del coordinatore o del docente coinvolto; lettera alla famiglia con convocazione e colloquio con eventuale presenza del Dirigente Scolastico per i danni più gravi; individuazione di attività socialmente utili all'interno della scuola; risarcimento pecuniario del danno arrecato da parte dell'alunno o, a seguire, qualora non venga individuato il responsabile, da parte delle classi del piano o dalle classi della scuola; In caso di danneggiamenti che possano compromettere la salute e l'incolumità di se stessi o di terzi: a) allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di due giorni con lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare da svolgersi all'interno dell'istituzione scolastica b) nel caso di reiterazioni delle predette condotte si procederà con la sanzione dell'allontanamento dello studente dalle lezioni da tre a cinque giorni con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola. c) nei casi gravi e reiterati, si procederà con la sanzione dell'allontanamento dello studente dalle lezioni da sei fino ad un massimo di 15 giorni con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola.
	Ciascuna mancanza inciderà sulla valutazione del comportamento.

AREA 4 - RISPETTO DELLE PERSONE: Convivenza civile

TIPO DI MANCANZE	SANZIONI e PROCEDURE
1. Disturbo e comportamento scorretto durante intervalli e cambio di insegnante. 2. Comportamento non adeguato all'ambiente scolastico (utilizzo di abbigliamento non consono, mancanza di ordine e pulizia). 3. Ricorso al linguaggio volgare o blasfemo. 4. Danneggiamento e/o sottrazione di oggetti personali. 5. Comportamento offensivo, intimidatorio e/o prevaricante nei confronti delle persone presenti nella scuola (Dirigente, insegnanti, personale ATA, alunni, estranei). 6. Violazione del divieto di fumo e di introduzione a scuola e assunzione di sostanze non lecite. 7. Assunzione di comportamenti aggressivi, sia verbali che fisici o di entrambe le tipologie, tesi a recare danno, psicologico e/o fisico, o a intimidire tramite minacce studenti e personale scolastico, inquadrabili nei reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana e/o che rappresentano pericolo per l'incolumità delle persone come atti violenti o di aggressione nei confronti degli studenti e/o del personale scolastico.	Provvedimenti: 1. richiamo verbale in classe; 2. nota sul registro di classe da parte del docente coinvolto e/o sul diario dello studente; 3. comunicazione ai genitori attraverso le vie brevi: - telefonata alla famiglia (insegnante coinvolto o coordinatore); - lettera alla famiglia con convocazione e colloquio (coordinatore) – verbale della seduta; In caso di violazioni / aggressioni/ intimidazioni che possano arrecare danni e compromettere l'incolumità di terzi: a) allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di due giorni con lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare da svolgersi all'interno dell'istituzione scolastica b) nel caso di reiterazioni delle predette condotte si procederà con la sanzione dell'allontanamento dello studente dalle lezioni da tre a cinque giorni con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola. c) nei casi più gravi si procederà con la sanzione dell'allontanamento dello studente dalle lezioni da sei fino ad un massimo di 15 giorni con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola. d) (per il punto 7) Allontanamento dalla Comunità Scolastica per periodi superiori ai quindici giorni e comunque per una durata proporzionale alla gravità del reato commesso e al perdurare della situazione di pericolo rappresentata dallo studente responsabile con la promozione, in collaborazione con la famiglie ed eventualmente con l'autorità giudiziaria, di percorsi di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Per il punto 6 si prenderanno i seguenti provvedimenti: 1) immediata convocazione della famiglia da parte del coordinatore; 2) per l'introduzione a scuola e per l'assunzione di sostanze non lecite, denuncia alle Autorità competenti da parte del Dirigente Scolastico; Nei casi più gravi: lettere a) – b) – c) – d)
	Ciascuna mancanza inciderà sulla valutazione del comportamento.

AREA 5 - RISPETTO DELLA NORMATIVA RELATIVA AI TELEFONINI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI²

TIPO DI MANCANZE	SANZIONI e PROCEDURE
1. Esibire, accendere o tenere acceso il telefono cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche e/o ricreative (intervallo, visite d'istruzione...). 2. Utilizzare dispositivi elettronici (registratori, MP3, videocamere...) durante lo svolgimento delle attività didattiche e/o ricreative se non autorizzati (intervallo, visite d'istruzione...).	<u>Per i punti 1 e 2</u> l'ammonizione seguirà il seguente iter: 1. nota sul registro elettronico e/o sul diario dello studente da parte del docente coinvolto; 2. ritiro immediato del cellulare e/o del dispositivo elettronico che verrà consegnato al coordinatore di sede con successiva cancellazione di ogni tipo di registrazione effettuata in ambito scolastico davanti ai genitori; 3. comunicazione telefonica alla famiglia da parte del docente coinvolto; 4. il telefono e/o il dispositivo elettronico ritirato potrà essere recuperato da parte della famiglia previo appuntamento con il coordinatore di sede; Nei casi più gravi (diffusione delle immagini e dei video fatti durante l'orario scolastico via web): a) allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di due giorni con lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare da svolgersi all'interno dell'istituzione scolastica b) nel caso di reiterazioni delle predette condotte si procederà con la sanzione dell'allontanamento dello studente dalle lezioni da tre a cinque giorni con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola. c) nei casi più gravi si procederà con la sanzione dell'allontanamento dello studente dalle lezioni da sei fino ad un massimo di 15 giorni con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola.
	Ciascuna mancanza inciderà sulla valutazione del comportamento.

AREA 6 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA - Responsabilità Civile

TIPO DI MANCANZE	SANZIONI e PROCEDURE
1. Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza (intralcio uscite di sicurezza; utilizzo improprio dell'allarme; uso improprio scale antincendio; manomissione delle attrezzature di sicurezza, ...). 2. Comportamento che può incidere sulla sicurezza propria e altrui (correre e spintonarsi; uscire dall'aula senza il permesso del docente; restare a lungo fuori dall'aula; allontanarsi dal gruppo classe durante gli spostamenti interni ed esterni alla scuola; uscire dall'edificio scolastico durante l'orario delle lezioni.)	<u>Per i punti 1 e 2</u> l'ammonizione seguirà il seguente iter graduale: nota sul registro di classe e/o sul diario dello studente (insegnante coinvolto); - comunicazione ai genitori attraverso le vie brevi; - telefonata alla famiglia (insegnante coinvolto o coordinatore); - lettera alla famiglia con convocazione e colloquio (coordinatore); Nei casi più gravi che possano compromettere la salute e l'incolumità di se stessi o di terzi: Allontanamento dalle lezioni : lettere a) – b) – c) sopra riportate.
	Ciascuna mancanza inciderà sulla valutazione del comportamento.

Attività solidali di cittadinanza attiva a favore della comunità scolastica e del territorio, deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'istituto in data 17/11/2025.

Le attività scelte hanno lo scopo di far riflettere sull'errore commesso, coerentemente alle infrazioni fatte:

- supporto ai compagni più fragili didatticamente
- predisposizione di materiali didattici/unità di apprendimento con ricaduta sulle classi della scuola primaria
- spazio verde/cura delle aiole
- sistemazione degli spazi dedicati ai libri/ catalogazione su Excel dei libri presenti a scuola
- ricognizione delle criticità del territorio di pertinenza dell'istituzione scolastica, con il coinvolgimento degli Enti locali di riferimento.

Capo II – Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni

A - Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica

1. L'irrogazione della sanzione dell'ammonizione è comminata dal docente o dal Dirigente Scolastico sentito lo studente e notificata alla famiglia sul registro elettronico e sul diario/quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia.
2. Entro e non oltre due giorni dall'annotazione della sanzione disciplinare, lo studente è tenuto ad esibire al coordinatore di classe e/o Dirigente scolastico il diario/quaderno delle comunicazioni recante la firma per presa visione del genitore o di chi esercita la patria potestà, o la presa visione sul registro elettronico.

B - Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni e/o da attività didattiche

1. La sospensione dalle lezioni e/o l'irrogazione di particolari sanzioni è di competenza del Consiglio di Classe.³
2. La contestazione dell'addebito (notifica avvio procedimento disciplinare) è operata dal Dirigente scolastico in tempi brevi.
3. La contestazione, indirizzata ai genitori o a chi esercita la patria potestà, contiene l'invito rivolto ai genitori e/o allo studente ad un colloquio con i docenti e/o il Dirigente per fornire le proprie giustificazioni.

C- Novità introdotte dalla legge 150/2024

Al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, la legge 150 prevede che:

- 1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
- 2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;
- 3) l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
- 4) l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
- 5) sia conferito maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico.

D - Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni

1. Il comportamento scorretto reiterato determina la sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni. Del pari determina la sospensione oltre i quindici giorni la diffusione, con qualsiasi mezzo, di immagini a contenuto pornografico o comunque gravemente lesive della dignità personale o della privacy.
2. La contestazione dell'addebito (notifica avvio procedimento disciplinare) è operata dal Dirigente scolastico in

tempi brevi.

3. La contestazione, indirizzata ai genitori o a chi esercita la patria potestà, contiene l'invito rivolto ai genitori e/o allo studente ad un colloquio con i docenti e/o il Dirigente per fornire le proprie giustificazioni.

³Come indicato dalla nota del MIUR prot n. 3602/P0 del 31 luglio 2008, *con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare **deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti**, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.*

4. Entro quindici giorni, decorrenti dalla data della notifica della contestazione, il Dirigente scolastico invita il presidente del Consiglio d'Istituto a convocare l'organo collegiale. Il Consiglio d'Istituto, sentita la relazione del Dirigente e le eventuali giustificazioni fornite dello studente, valuta il comportamento e delibera la sanzione.
5. Lo studente, il genitore o chi esercita la patria potestà, con istanza scritta, può chiedere di essere sentito dal Consiglio d'Istituto.
6. L'offerta da parte del Consiglio d'Istituto di convertire la sanzione disciplinare in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, individuata concretamente dal Consiglio di Classe di appartenenza dello studente, deve essere espressamente accettata dall'interessato.
7. Qualora si renda necessario l'allontanamento dalla comunità scolastica, il Consiglio di Classe competente, per il tramite del Coordinatore, d'intesa con il Dirigente scolastico e/o altre autorità o servizi, predispone e attua il programma finalizzato al recupero e reinserimento.

E - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

1. L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Capo III– Organo di garanzia

Art. 1- Finalità e compiti

1. È costituito presso l'Istituto Comprensivo Arculeo-Gramsci ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.).
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata al fine di una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti/studentesse ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti e delle Studentesse o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

Art. 2 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - a) Dirigente scolastico;
 - b) un docente designato dal Consiglio d'Istituto;

- c) due genitori designati dal Consiglio d'Istituto, tra i genitori membri;
- d) un rappresentante personale ATA, tra la componente ATA del Consiglio d'Istituto.
- 2. I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto.
- 3. La presidenza spetta al Dirigente scolastico.
- 4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.
- 5. I genitori componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio.
- 6. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
- 7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 2 del presente Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
- 8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.

Art. 3 - Modalità e criteri di funzionamento generali

- 1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.
- 2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
- 3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'O.G. e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
- 4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente.
- 5. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'O.G., effettivi o supplenti.

Art.4 - Ricorsi per le sanzioni disciplinari

- 1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.
- 2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria, all'ufficio didattica, entro il termine prescritto di 5 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
- 3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
- 4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
- 5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un genitore dell'alunno/a a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare. È ammessa anche la presenza dell'alunno/a interessato.
- 6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.
8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.

Capo IV – Patto educativo di corresponsabilità

Premessa

L'obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

27

L'INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' PUBBLICATO IN ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 102 DEL 18/11/2025, ALLA LUCE DEL D.P.R. 134/2025.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

- mettere in atto tutte le azioni di prevenzione, sensibilizzazione, controllo e intervento relativamente a fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- porre in essere azioni finalizzate a prevenire e contrastare l'uso e l'abuso di alcol, sostanze stupefacenti e, in generale, forme di dipendenza;
- programmare attività formative e informative a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet e dell'intelligenza artificiale e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Ai sensi del D.P.R. 134/2025, nel Patto Educativo di Corresponsabilità è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.

Art. 5 - Elaborazione e revisione del documento

1. Il Patto educativo di corresponsabilità viene elaborato dal Consiglio di Istituto e rivisto periodicamente nel caso sia necessario focalizzare l'attenzione su particolari aspetti su cui orientare l'azione educativa.
2. Proposte di modifica possono essere prodotte dai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, dai consigli di classe, dal collegio docenti e da singoli genitori.

Art. 6 - Sottoscrizione e condivisione

1. Il patto educativo di corresponsabilità viene sottoscritto dal genitore all'atto dell'inoltro della domanda d'iscrizione; la firma della domanda d'iscrizione implica la sottoscrizione del patto.
2. Il Patto viene illustrato ai genitori nell'ambito delle assemblee convocate per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e condiviso con gli studenti durante le prime settimane di scuola, nel periodo dell'accoglienza.

ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO:

1. DIRETTIVA SULLA VIGILANZA
2. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
3. REGOLAMENTO CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO
4. REGOLAMENTI PALESTRE
5. REGOLAMENTO USO AULE SPECIALI
6. PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE